

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2026

307/2026/R/EEL

DECISIONE SULL'ISTANZA DI AMMISSIONE DI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI ARETI S.P.A. AL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQD);
- la deliberazione 25 marzo 2025, 112/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 112/2025/R/EEL);
- l'edizione 2025 del piano di sviluppo della rete di areti S.p.A. (di seguito: areti), pubblicamente disponibile sul sito della medesima impresa;
- il Comunicato agli Operatori del 17 giugno 2025, pubblicato sul sito internet dell'Autorità e relativo alle modalità operative di istanza di ammissione alle premialità per interventi sulle reti di distribuzione ai sensi dell'Articolo 80, comma 20, del TIQD;
- le comunicazioni di areti:
 - a) del 1° luglio 2025 (prot. Autorità 47283 del 2 luglio 2025), a completamento di precedente comunicazione del 30 giugno 2025 (di seguito: comunicazione del 1° luglio 2025);
 - b) del 15 aprile 2026, prot. 00021764/2026 (prot. Autorità 28048 del 16 aprile 2026), di seguito: comunicazione del 15 aprile 2026;

- le comunicazioni a areti:
 - a) del 20 marzo 2026, prot. 21764 (di seguito: comunicazione del 20 marzo 2026);
 - b) del 24 luglio 2026, prot. 54178 (di seguito: comunicazione del 24 luglio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 10 del TIQD ha introdotto disposizioni per un’incentivazione correlata ai benefici degli interventi di sviluppo sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali soggette all’obbligo di predisporre piani di sviluppo della rete di distribuzione ai sensi della deliberazione 296/2023/R/EEL;
- l’Articolo 80 del TIQD definisce la seconda fase di ammissione al meccanismo di incentivazione per interventi sulle reti di distribuzione, prevedendo:
 - a) che entro il 30 giugno 2025 ciascuna impresa distributtrice possa presentare istanza di ammissione relativa a interventi di sviluppo;
 - b) alcune condizioni necessarie a tale ammissione e un limite all’ammontare totale degli investimenti che possono essere presentati in istanza;
 - c) che concorrono a premialità le valorizzazioni dei benefici appartenenti alle categorie BP1, BP2, BP4, BP5, BP6, BP7, BP8, BP9, BP10, BP11, BP12 e BP13 di cui al punto 3 della deliberazione 296/2023/R/EEL;
 - d) che gli interventi proposti in istanza possano essere ammessi all’incentivazione, a seguito di decisione dell’Autorità, con eventuali modifiche e condizioni specifiche in sede di decisione;
- nel dettaglio, l’Articolo 80 del TIQD prevede le seguenti condizioni necessarie all’ammissione:
 - a) data di avvio della realizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 (comma 1, lettera a));
 - b) data di completamento atteso entro il 31 dicembre 2027 (comma 1, lettera a));
 - c) indicatore sintetico di benefici attualizzati su costi attualizzati superiore all’unità (comma 1, lettera b));
 - d) identificazione univoca nell’edizione 2025 del piano di sviluppo, ossia gli interventi presentati nell’istanza devono corrispondere a uno o più interventi di esso (comma 18);
 - e) previsione che gli interventi sono siano non oggetto di ammissione ad altri meccanismi di incentivazione previsti dalle disposizioni dell’Autorità (comma 19);
- con la deliberazione 112/2025/R/EEL, l’Autorità ha:
 - a) approvato il documento “*Documento di descrizione del calcolo dei benefici degli interventi di sviluppo della rete di distribuzione dell’energia elettrica*”, recante le modalità di calcolo, le valorizzazioni e gli altri parametri relativi a ciascuna categoria di beneficio;

- b) disposto che le imprese distributrici che effettuano istanza di incentivazione per interventi di sviluppo della rete di distribuzione durante il 2025 debbano pubblicare nel proprio piano di sviluppo le informazioni e le ipotesi alla base del calcolo dei benefici.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 1° luglio 2025, areti ha trasmesso all’Autorità l’istanza di ammissione al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo sulla propria rete;
- con la comunicazione del 15 aprile 2026, areti ha trasmesso all’Autorità la risposta alla richiesta di informazioni inviata con la comunicazione del 20 marzo 2026, indicando le modifiche apportate all’istanza a seguito delle richieste di informazioni;
- l’istanza presenta 16 interventi di sviluppo, per circa 170 km di rete MT nuova e 72 km di rete MT da potenziare, corrispondenti ad oltre il 93% dei costi di investimento complessivi, nonché 4 nuovi centri satellite MT;
- nel dettaglio, gli interventi di sviluppo:
 - a) hanno un costo di investimento complessivo di circa 86,3 milioni di euro, corrispondente a un costo complessivo attualizzato a 2025 di 83 milioni di euro, e un costo operativo complessivo attualizzato poco superiore a 0,5 milioni di euro;
 - b) determinano un beneficio complessivo attualizzato di poco meno di 224 milioni di euro, principalmente relativi a “BP1 - Riduzione attesa delle interruzioni per clienti finali in condizioni di ondata di calore” (circa il 50% dei benefici totali) e a “B13 - Riduzione attesa della saturazione dei prelievi di energia (oltre il 46% dei benefici totali).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 24 luglio 2026 sono state comunicate ad areti le risultanze istruttorie relative all’ammissione al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica;
- dalle risultanze istruttorie emerge che il costo di investimento complessivo oggetto di istanza è inferiore al limite fissato dall’articolo 80, comma 16, del TIQD e che sono verificate positivamente per tutti gli interventi le condizioni di ammissibilità definite dall’Articolo 80 del TIQD.

RITENUTO:

- necessario procedere all’ammissione all’incentivazione degli interventi proposti da areti di cui all’Allegato A al presente provvedimento;

- opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità per la verifica di pubblicabilità delle informazioni di dettaglio contenute nell'Allegato A al presente provvedimento

DELIBERA

1. di ammettere gli interventi presentati da areti S.p.A., di cui in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al Titolo 10 del TIQD;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità per la comunicazione del presente provvedimento ad areti S.p.A. e per la verifica di pubblicabilità in relazione ad informazioni dell'Allegato A eventualmente dichiarate confidenziali da areti S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e, a valle della verifica di confidenzialità, il relativo Allegato A sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua